Comune di MONGRASSANO

Provincia di Cosenza

Regolamento comunale per il servizio di

TRASPORTO SCOLASTICO

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 4 DEL 23/04/2012

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il trasporto scolastico costituisce un servizio garantito dall'Ente locale nell'ambito dell'attuazione del diritto allo studio, improntato a criteri di qualità ed efficienza ed attuato dallo stesso nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R.27/85.

Il servizio di trasporto scolastico è un "servizio a domanda individuale" e, pertanto, il suo pagamento è un atto dovuto.

Il servizio consiste nel trasportare a mezzo scuolabus gli alunni dalle fermate, distribuite nel territorio comunale, fino ai plessi scolastici e viceversa.

Il presente regolamento stabilisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico; fissa i criteri per la determinazione ed il pagamento delle tariffe e dispone le modalità di adesione allo stesso.

Art. 2 – Utenti del servizio

I destinatari del servizio di trasporto scolastico sono gli alunni residenti frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e medie inferiori del territorio comunale.

Al fine di organizzare al meglio il servizio e per un contenimento dei costi di gestione, per usufruire dello stesso, è fatto obbligo agli alunni di iscriversi presso l'edificio scolastico più vicino la propria abitazione.

Per gli alunni non residenti, il servizio sarà erogato limitatamente alla disponibilità dei posti sugli scuolabus ed in generale all'organizzazione dello stesso.

Art. 3 – Accesso al servizio

L'accesso al servizio prevede una formale richiesta di iscrizione ed accettazione dello stesso da parte dei genitori o dei tutori dei minori, mirante ad identificare in modo completo e preciso sia i diretti fruitori del servizio, sia gli adulti che assumono l'obbligo di partecipazione al costo del servizio stesso e l'accettazione incondizionata di tutte le norme di cui al presente regolamento.

Il Comune trasmetterà le richieste di iscrizione/accettazione all'Istituto Comprensivo.

Le richieste predette dovranno pervenire al Comune entro il 30 giugno antecedente l'anno scolastico per cui si intende usufruire del servizio.

Quelle pervenute dopo la scadenza del termine predetto, saranno accettate solo in funzione della disponibilità dei posti.

Potranno essere accolte le richieste di sola andata o di solo ritorno. In tal caso il richiedente sosterrà una spesa pari al 50% del costo.

Art. 4 – Modalità di pagamento

Gli utenti che usufruiscono del servizio sono tenuti a contribuire alla copertura dei relativi costi.

Le tariffe vengono fissate annualmente dal Comune con apposito atto deliberativo.

Il pagamento della tariffa avviene mediante versamento su conto corrente postale e/o bonifico bancario presso la tesoreria comunale.

I pagamenti dovranno essere effettuati in due rate di pari importo: la prima entro il 5 (cinque) ottobre e la seconda entro il 5 febbraio dell'anno scolastico in corso. Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata nei cinque giorni successivi alle rispettive scadenze direttamente al Comune, ovvero alla persona incaricata presente nello scuolabus.

Art. 5 – Iscrizione a ruolo per mancato pagamento

In caso di mancato pagamento, si provvederà al recupero della somma dovuta, maggiorata degli ulteriori interessi legali moratori e delle spese, in unica soluzione, mediante ri-

scossione coattiva nei modi e nei termini previsti dall'art.12 del Dlgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 – Rinuncia e sospensione del servizio

È facoltà dell'utente rinunciare al servizio di trasporto scolastico.

La rinuncia dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere il servizio per cause di forza maggiore.

La rinuncia o la sospensione del servizio per cause non imputabili al Comune, non comporta diritto al rimborso di quanto versato.

Art. 7 – Rimborsi

L'utente ha diritto al rimborso della rata versata in ragione mensile per assenze superiori ai quindici giorni.

Art. 8 – Organizzazione del servizio

I percorsi, le fermate e gli orari vengono stabiliti annualmente dal Comune prima dell'inizio dell'anno scolastico, tendendo conto degli orari di entrata ed uscita delle scuole.

È facoltà del Comune stabilire punti di raccolta alternativi e sostitutivi durante il corso dell'anno scolastico, in base alle necessità ed ai tempi di percorrenza.

Gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella di residenza solo su richiesta scritta dei genitori preventivamente presentata alla scuola frequentata; tale variazione deve essere comunicata all'autista preposto e sarà effettuata solo se non comporta disagio o modifica sostanziale di percorso.

Non sono previste fermate su strade private, tranne se la distanza dell'abitazione rispetto alla strada pubblica, è superiore a 350 metri e purché la strada stessa sia effettivamente percorribile in condizioni di sicurezza.

La salita e la discesa si effettua sempre a destra, sia rispetto al senso di marcia dello scuolabus, sia rispetto all'ubicazione dell'abitazione dell'utente salvo che in alcune strade minori ove, per la configurazione della stessa, non sia possibile rispettare tale regola.

Qualora gli utenti richiedano che la salita e la discesa venga sempre effettuata a sinistra rispetto all'ubicazione dell'abitazione, dovranno produrre apposita istanza al Comune e sarà autorizzata solo se non comporta disagio al servizio o modifica sostanziale del percorso.

È esclusa la possibilità di salite e/o discese promiscue (es: destra andata sinistra ritorno o viceversa).

Soltanto per il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, è fatto obbligo al Comune assicurare un accompagnatore maggiorenne responsabile della custodia e dell'assistenza degli stessi.

Art. 9 – Responsabilità dei genitori

Nella richiesta i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per prendere in consegna il proprio figlio.

In caso di impedimento dovranno delegare altra persona.

È facoltà, altresì, richiedere il rilascio dell'alunno alla fermata stabilita senza la presenza di un adulto che lo accompagni al luogo di residenza.

Art. 10 – Organizzazione in caso di sciopero, assemblee – variazioni

Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico (compresi i periodi di esami per le prove scritte) secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità scolastiche.

Il servizio viene sospeso durante le chiusure delle scuole per festività, elezioni, o per altre ragioni in cui sia necessario interrompere temporaneamente le attività didattiche (maltempo, calamità, emergenze, ecc.).

In ipotesi di sciopero da parte dei docenti e/o di assemblee nell'ambito scolastico, il servizio sarà attivo e rispetterà gli orari di inizio e fine lezioni.

In caso di sciopero del personale addetto alla guida o di guasto degli scuolabus, il trasporto non sarà effettuato e verrà data immediata comunicazione all'Istituto scolastico.

L'Istituto Comprensivo dovrà comunicare con congruo anticipo alle famiglie ed al Comune, ogni variazione di orario delle lezioni che comporta modifica agli orari di partenza o di arrivo degli alunni.

Art. 11 – Organizzazione delle uscite didattiche

Il Comune nei limiti delle proprie disponibilità fornisce gratuitamente il servizio di trasporto anche per le attività extrascolastiche, aventi finalità didattiche e programmate dall'Istituto Comprensivo, che dovrà fornire apposita programmazione annuale all'Ente, nonché, di volta in volta, richiesta scritta con adeguato preavviso (di norma 15 giorni).

La richiesta dovrà indicare destinazione, classi, numero degli alunni e dei docenti, motivo dell'uscita, orario di partenza e di rientro.

La partenza non potrà avvenire prima dell'orario di inizio delle lezioni ed il rientro dovrà avvenire almeno 30 minuti prima della fine delle stesse.

Art. 12 – Conducenti e accompagnatori

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto degli alunni fino alla fermata.

In caso di mancata presa in custodia dell'alunno da parte del genitore o della persona da questi delegata, l'autista è tenuto a trattenere sullo scuolabus l'utente e riconsegnarlo all'Istituto scolastico che provvederà ad avvertire i genitori.

Il personale conducente deve osservare un comportamento ispirato alla massima professionalità, al rispetto degli orari e dei percorsi stabiliti.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

a) assiste gli alunni nella fase di salita e discesa dallo scuolabus;
b) cura la consegna degli alunni alla scuola di appartenenza ed ai genitori o loro delegati;
c) sorveglia gli alunni durante il percorso;
d) trattiene sull'autobus l'alunno se alla fermata non è presente la persona incaricata alla presa in consegna.

Art. 13 – Agevolazioni

Alle famiglie con almeno n. 3 alunni iscritti al servizio trasporto scolastico, sarà consentito il pagamento per soli due utenti.

Art. 14 – Assicurazione degli alunni trasportati

È fatto obbligo al Comune assicurare, con idonea polizza, gli alunni trasportati.

Art. 15 – Comportamento degli alunni

Durante il periodo di utilizzo del servizio sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei seguenti obblighi:

a) attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni dei conducenti in merito alle cautele da osservare per la sicurezza del viaggio;
b) devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nei vani delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dallo scuolabus.

c) devono occupare correttamente il posto a sedere evitando di stare in piedi durante la marcia e le varie manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi per recarsi ordinatamente all'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali della cui custodia il conducente o l'accompagnatore non sono responsabili.
d) non tenere mai comportamenti che possano compromettere la sicurezza del trasporto e creare pericoli per l'incolumità dei compagni;
e) non tenere mai comportamenti aggressivi o tali da creare disturbo;
f) non sporcare e non manomettere o danneggiare gli arredi dell'autobus;
g) rivolgersi al conducente, all'eventuale accompagnatore e ai compagni con modi e linguaggio corretti e rispettosi;
h) restare seduti con il proprio zaino sulle ginocchia e non occupare più di un posto.

La violazione ripetuta degli obblighi predetti sarà segnalata alle famiglie e potrà comportare la sospensione provvisoria o definitiva del servizio stesso.

I genitori o tutori degli alunni sono responsabili per danni a terzi o a cose che gli alunni stessi causano durante l'utilizzo del servizio e saranno chiamati al risarcimento del danno.

Art. 16 – Decorrenza e disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia